

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Approvazione del regolamento interno

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

Visti gli articoli 20, n. 7, della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 9 del decreto del Presidente del Consiglio superiore della magistratura del 25 novembre 1959, ha approvato il seguente

REGOLAMENTO INTERNO

Capo I

COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

Art. 1.

Insediamiento del Consiglio

Il Presidente del Consiglio superiore convoca il Consiglio per la seduta di insediamento, che ha luogo nel giorno da lui fissato, sotto la sua presidenza.

Nella stessa seduta il Presidente nomina una commissione composta di tre membri, un magistrato di Cassazione, uno di merito e uno eletto dal Parlamento, designandone il Presidente, e fissa la data della successiva seduta nella quale questa commissione riferirà sulla verifica della elezione dei componenti del Consiglio.

Art. 2.

Verifica delle elezioni del Consiglio

La commissione indicata nell'art. 1 riferisce al Consiglio sulla verifica dei titoli dei componenti eletti dai magistrati, dei requisiti di eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento, delle eventuali incompatibilità da rimuovere nei termini stabiliti dalla legge, nonché sui ricorsi proposti avverso le operazioni per l'elezione dei componenti eletti dai magistrati.

Il Consiglio decide sulle proposte della commissione.

Art. 3.

Elezione del Vicepresidente

Subito dopo aver compiuto la verifica prevista dall'articolo precedente il Consiglio, nella stessa seduta, procede a scrutinio segreto all'elezione del Vicepresidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

Ciascuno dei componenti scrive sulla scheda un nome. E' proclamato eletto colui che abbia raccolto i voti della maggioranza assoluta dei componenti il Consiglio. Se nessuno raggiunge tale maggioranza, si procede immediatamente a seconda votazione e, se necessario, a terza votazione, nella quale è proclamato eletto colui che abbia raccolto il maggior numero di voti. In caso di parità di voti nella terza votazione, si procede a votazione di ballottaggio tra i componenti che abbiano riportato il maggior numero di voti, ed è proclamato eletto chi abbia riportato maggior numero di voti, e, in caso di parità anche in questa votazione, il più anziano di età.

Art. 4.

Presidenza

Il Presidente del Consiglio ne convoca e ne presiede le sedute ed esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal regolamento.

Il Vicepresidente del Consiglio sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento, ed esercita le funzioni previste dalla legge e dal regolamento e quelle delegategli dal Presidente, che può demandargli anche la convocazione delle sedute.

Art. 5.

Supplenza del Vicepresidente nella presidenza delle sedute del Consiglio

Qualora, nel corso di una seduta del Consiglio cui non sia presente il Presidente, il Vicepresidente se ne allontani temporaneamente e ritenga che la seduta debba proseguire, la presidenza della seduta, per la durata della sua assenza, è assunta dal componente eletto dal Parlamento più anziano per data di elezione, e, a parità di data, per voti riportati e, a parità anche di voti, dal più anziano di età.

Il predetto componente assume la presidenza anche all'inizio della seduta in caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente, qualora, dopo la convocazione della seduta, ne sia pervenuta comunicazione alla segreteria del Consiglio da parte degli stessi.

Art. 6.

Comitato di presidenza

Il comitato di presidenza delibera validamente con la presenza del Vicepresidente e di almeno un componente. In caso di impossibilità di sua convocazione, provvede per gli affari di ordinaria amministrazione, il Vicepresidente, sentiti i due presidenti magistrati, più anziani in ruolo, delle commissioni permanenti.

Delle riunioni del comitato di presidenza il capo della segreteria, che vi assiste, redige processo verbale, del quale ogni componente del Consiglio può prendere visione. Delle più rilevanti determinazioni il Vicepresidente informa il Consiglio nella sua successiva riunione.

Il Vicepresidente regola, in conformità delle deliberazioni del comitato di presidenza, le funzioni della segreteria.

Art. 7.

Verifica successiva per situazioni sopravvenute

Se, dopo la verifica effettuata a norma dell'art. 2, si debba provvedere alla sostituzione di componenti del Consiglio venuti a cessare per qualsiasi causa, il Consiglio provvede alla verifica stessa, e alla proclamazione se si tratti di componente eletto dai magistrati, su relazione della commissione prevista dall'art. 1, secondo comma. Analogamente provvede se sopravvengono motivi di incompatibilità previsti e regolati dagli articoli 33 della legge 24 marzo 1958, n. 195 e 29 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916.

Nei casi previsti dagli articoli 37 e 38 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il Consiglio provvede in ordine alla declaratoria su relazione del comitato di presidenza.

Art. 8.

Posizione dei componenti del Consiglio

I componenti del Consiglio partecipano ai lavori e alle deliberazioni del Consiglio stesso e delle sue commissioni in posizione di parità.

Al Presidente seguono, nelle manifestazioni ufficiali, il Vicepresidente e quindi il primo presidente della Corte di cassazione, il procuratore generale presso la stessa Corte e tutti gli altri componenti in ordine di età.

Le stesse norme valgono anche per la elencazione dei componenti del Consiglio nei suoi atti, nelle sue sedute ed in ogni altro caso nel quale venga osservato un ordine di precedenza.

Capo II

ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO

Art. 9.

Atti del Consiglio

Il Consiglio delibera i provvedimenti indicati dall'art. 10, numeri 1), 2), 4), 5) della legge 24 marzo 1958, n. 195, con votazione a maggioranza sulle proposte della commissione referente competente per materia.

Analogamente delibera sulla relazione al Parlamento sull'amministrazione della giustizia, su ogni altra richiesta del Parlamento in merito a eventuali udienze conoscitive, sulle richieste di informazioni circa il funzionamento della giustizia e sull'invio a tale scopo di propri componenti nelle sedi giudiziarie, sui ricorsi, reclami, rapporti ed esposti che gli siano indirizzati, nonché sulle nomine di commissioni di esame, sui risultati e le graduatorie di concorsi e di esami, e su ogni altro atto di sua competenza.

Art. 10.

Proposte e pareri

Sulle proposte e i pareri previsti dal secondo comma dell'art. 10 della legge 24 marzo 1958, n. 195, il Consiglio delibera su relazione della commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia prevista dall'art. 24 o di altra commissione, permanente o speciale, competente per materia. Delibera a maggioranza votando sulle proposte della commissione e sugli emendamenti che ad esse siano presentati in Consiglio.

In caso di urgenza, il Consiglio può deliberare direttamente, su relazione del Vicepresidente o di relatore da lui nominato, e può demandare la stesura della motivazione al relatore, alla commissione competente o ad apposito comitato.

Ogni componente può richiedere al comitato di presidenza, che nella seduta successiva ne riferisce al Consiglio, che siano discussi e votati proposte e pareri; il Consiglio può deliberare direttamente sulla richiesta, oppure demandarne lo studio e l'elaborazione alla commissione competente.

In ogni caso devono essere osservate le norme degli articoli 38 e 39 per l'iscrizione all'ordine del giorno.

Art. 11.

Risoluzioni

Il Consiglio può adottare risoluzioni per quanto attiene all'esercizio delle proprie attribuzioni. Ogni componente può formularne richiesta al comitato di presidenza che l'assegna alla commissione competente.

Le risoluzioni sono comunicate agli uffici interessati e, salvo diversa decisione motivata, pubblicate nel Notiziario del Consiglio. Ad esse le commissioni e il Consiglio si attengono nell'esercizio delle loro attribuzioni, sinché non siano state modificate con successiva risoluzione.

Circolari e direttive sono emanate dal Vicepresidente del Consiglio in conformità a tali risoluzioni.

Art. 12.

Pubblicità degli atti del Consiglio

Le deliberazioni del Consiglio sono pubblicate, tranne quelle per le quali il Consiglio stesso disponga diversamente.

Gli altri atti del Consiglio non sono resi pubblici. I componenti del Consiglio sono tenuti al segreto per quanto concerne i voti e le opinioni riguardanti persone e negli altri casi per i quali il Consiglio lo abbia deliberato.

Copie, estratti e certificati degli atti del Consiglio, comprese le copie dei verbali delle sue riunioni, sono rilasciati, a richiesta e previa autorizzazione del comitato di presidenza, a chi vi abbia interesse, per servirsene esclusivamente in sede giurisdizionale.

Le norme del secondo e terzo comma si applicano anche alle commissioni.

Art. 13.

Notiziario del Consiglio

Il Consiglio pubblica quindicinalmente un proprio Notiziario, da inviare a tutti i magistrati, nel quale sono contenute, subito dopo l'approvazione: 1) le vacanze degli uffici giudiziari; 2) le deliberazioni del Consiglio adottate a norma dei precedenti articoli 9, 10 e 12; 3) le risoluzioni adottate a norma dell'art. 11.

Il Consiglio con deliberazione motivata può disporre che di propri atti non sia data pubblicazione nel Notiziario, indicando le modalità ed i destinatari di eventuali comunicazioni.

Dei provvedimenti di maggiore rilevanza generale, delle proposte e pareri e delle risoluzioni può essere data comunicazione alla stampa dall'ufficio stampa del Consiglio, in conformità a deliberazione del Consiglio stesso.

Art. 14.

Direttive alle commissioni

Il Consiglio può deferire alle commissioni, secondo la loro rispettiva competenza, compiti determinati di studio, di documentazione, di elaborazione di risoluzioni e proposte, formulando eventualmente proprie direttive.

Art. 15.

Procedura per la nomina a uffici direttivi

Per il conferimento degli uffici direttivi previsti dall'ultimo comma dell'art. 11 della legge 24 marzo 1958, n. 195, la commissione in esso indicata sottopone al Consiglio l'elenco degli aspiranti e le proprie valutazioni su di essi. Il Consiglio indica alla commissione il proprio avviso.

La commissione procede quindi al concerto con il Ministro e ne riferisce al Consiglio che delibera.

Art. 16.

Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi

La commissione referente competente individua i posti vacanti che devono essere coperti, ne dispone la pubblicazione sul Notiziario del Consiglio o su suo apposito supplemento e ne richiede la pubblicazione sul Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia, tranne che, per esigenze di servizio di particolare urgenza, ritenga di proporre al Consiglio di provvedere immediatamente.

La commissione, trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione del Bollettino ufficiale del Ministero di grazia e giustizia recante l'avviso della vacanza, provvede a formare la graduatoria degli aspiranti, secondo i criteri fissati con risoluzione del Consiglio, e formula al Consiglio la conseguente proposta.

Il Consiglio provvede con propria deliberazione, votando sulla proposta della commissione, e, se essa sia respinta, sui nominativi che seguano nella graduatoria formata dalla commissione.

Il Consiglio, deliberando il trasferimento, può deliberare, altresì, di segnalare al Ministro per la grazia e giustizia, per gli adempimenti di sua competenza, l'opportunità che esso abbia effetto con urgenza.

Art. 17.

Procedura per le assegnazioni e i trasferimenti d'ufficio

Qualora non siano state presentate istanze per l'assegnazione di posto vacante di magistrato di corte di appello o di Cassazione, il Consiglio può designarvi d'ufficio magistrato che sia titolare di funzioni corrispondenti, ma ancora non le abbia assunte per carenza di posti, che lo accetti o, indipendentemente dal gradimento, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo.

Per disporre d'ufficio trasferimenti nei casi previsti dalla legge, si osserva il procedimento stabilito con apposita deliberazione dal Consiglio.

Art. 18.

Votazioni

Le votazioni, nelle sedute del Consiglio e delle sue commissioni, sono valide se ad esse partecipi il numero legale per le loro deliberazioni.

Alle votazioni si procede ordinariamente per alzata di mano. Se lo richiedano un componente la commissione o due componenti il Consiglio, si procede per appello nominale, iniziando da un nome estratto a sorte e proseguendo per ordine alfabetico. Se si tratti di votazione concernente persone, e lo richiedano due componenti della commissione o tre componenti del Consiglio, si procede per scrutinio segreto, ciascuno dei componenti la commissione o il Consiglio scrivendo sulla scheda « sì » o « no » alla proposta messa in votazione. Negli altri casi lo scrutinio segreto può essere richiesto da tre componenti, in commissione, e da sei in Consiglio.

E' approvata la proposta che abbia raccolto la maggioranza dei voti validi espressi. I componenti che si siano astenuti o abbiano depositato scheda bianca concorrono soltanto alla formazione del numero legale.

Art. 19.

Ordine delle votazioni

La richiesta di rinvio della discussione o della deliberazione, comunque motivata, è posta in votazione non appena sia presentata, con precedenza su ogni altra vo-

luzione. La questione pregiudiziale, che di un determinato argomento non si abbia a deliberare per specificati motivi, è, quindi, posta in votazione con precedenza su ogni altra questione. Segue la questione sospensiva, che di un argomento non si abbia a discutere se non dopo una data determinata o dopo deliberazione su altro argomento connesso. Si procede quindi, terminata la discussione, alle votazioni, prima sulle proposte di assunzioni istruttorie, poi su quelle di definizione del merito.

Per le deliberazioni previste dall'art. 9, è posta in votazione la proposta della commissione. Se essa sia respinta, sono poste in votazione le proposte presentate dai componenti la commissione o il Consiglio, nell'ordine della presentazione. Se la commissione abbia presentato più proposte alternative o si sia limitata a sottoporre la questione, sono poste in votazione le proposte fatte proprie o formulate dai componenti, nell'ordine di presentazione. Se non vi sia nessuna osservazione, la proposta della commissione si intende approvata.

Per le deliberazioni previste dagli articoli 10 e 11, prima della proposta della commissione, si pongono in votazione gli emendamenti parzialmente sostitutivi e quelli aggiuntivi, a cominciare dal più lontano, e, se approvati, essi si intendono inseriti nel testo della commissione. E' poi posto in votazione il testo proposto dalla commissione, eventualmente emendato. Se siano proposti emendamenti parzialmente soppressivi, si procede a voto per divisione delle parti cui si riferiscono. Si può sempre procedere a voto per divisione, se il testo proposto dalla commissione sia diviso per argomenti distinti, su richiesta di un componente; si può altresì, in tal caso, procedere a discussione divisa su ciascuna parte che venga successivamente messa in votazione. I testi totalmente sostitutivi sono messi in votazione se il testo proposto dalla commissione sia stato ritirato o respinto, secondo l'ordine di presentazione, e sinché sia raggiunta l'approvazione.

Art. 20.

Comunicazioni ai titolari dell'azione disciplinare

Se da rapporti o esposti risultino fatti suscettibili di valutazione in sede disciplinare o essi emergano nel corso di un'istruttoria, il Consiglio ne informa immediatamente i titolari dell'azione disciplinare.

La comunicazione non implica nessuna valutazione da parte del Consiglio sulle responsabilità disciplinari che possano eventualmente risultare.

Art. 21.

Relazione sullo stato dell'amministrazione della giustizia

Il Consiglio redige una relazione sullo stato dell'amministrazione della giustizia, in conformità all'ordine del giorno approvato dal Senato della Repubblica il 29 gennaio 1969.

I temi della relazione e gli eventuali gruppi di lavoro per la loro elaborazione sono deliberati dal Consiglio su proposta della commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia prevista dall'art. 24. I gruppi di lavoro sottopongono le loro proposte alla commissione stessa, che ne presenta il testo al comitato di presidenza, il quale fissa la data della discussione in Consiglio, previa distribuzione del testo a tutti i componenti ed al Ministro per la grazia e giustizia. Gli emendamenti devono essere presentati per iscritto almeno tre giorni prima della discussione. Si applicano le norme dell'ultimo comma dell'art. 19.

I gruppi di lavoro sono composti di non meno di tre e non più di cinque componenti del Consiglio, uno dei quali ne è nominato coordinatore, coadiuvati da magistrati addetti all'ufficio studi del Consiglio e da altri magistrati di ciò incaricati.

La relazione è trasmessa al Ministro per la grazia e giustizia e pubblicata nel Notiziario del Consiglio superiore della magistratura, o in apposito supplemento, da distribuirsi ai magistrati e a chiunque vi abbia interesse.

Art. 22.

Incontri e seminari di studi, tirocinio degli uditori

Il Consiglio, su proposta della commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia, prevista dall'art. 24, organizza incontri e seminari di studio tra magistrati, al fine di favorirne l'aggiornamento professionale.

I temi, la sede e la durata degli incontri e seminari di studio sono decisi, su proposta della commissione stessa, dal Consiglio che nomina tre coordinatori, tra i suoi componenti eletti due dai magistrati e uno dal Parlamento.

I coordinatori, coadiuvati dai magistrati addetti allo ufficio studi, sovrintendono all'organizzazione e allo svolgimento degli incontri e seminari di studio, ne propongono al comitato di presidenza i relatori tra professori universitari, magistrati ed altri esperti nella materia da trattare, ne riferiscono le conclusioni al Consiglio.

Il Consiglio provvede altresì a organizzare e dirigere il tirocinio degli uditori, attuando le determinazioni adottate, a norma dell'art. 48 del decreto del Presidente della Repubblica 16 settembre 1958, n. 916, secondo gli articoli 9 e 11 di questo regolamento.

Capo III

COMMISSIONI

Art. 23.

Costituzione delle commissioni permanenti

Entro un mese dall'insediamento del Consiglio il Presidente, su proposta del comitato di presidenza, che la formula dopo aver sentito i componenti, stabilisce il numero e le attribuzioni delle commissioni previste dall'art. 3 e dall'art. 11 ultimo comma della legge 24 marzo 1958, n. 195 e dall'art. 31 del decreto presidenziale 16 settembre 1958, n. 916, e ne nomina i componenti per due terzi eletti dai magistrati e un terzo eletti dal Parlamento.

Con lo stesso provvedimento, il Presidente nomina il presidente e il vicepresidente di ciascuna delle commissioni, uno dei quali tra gli eletti dai magistrati e l'altro tra gli eletti dal Parlamento.

Art. 24.

Costituzione delle commissioni speciali

Oltre la commissione per il regolamento del Consiglio prevista dal successivo art. 26, il Presidente nomina, con le stesse modalità indicate nell'articolo precedente, la commissione per il regolamento di amministrazione e contabilità, la commissione per il bilancio del Consiglio, la commissione per l'eliminazione e l'inserimento di atti nei fascicoli personali dei magistrati, la commissione per la riforma giudiziaria e l'amministrazione della giustizia.

Il Presidente può altresì istituire, con le stesse modalità indicate dall'articolo precedente, altre commissioni speciali per compiti determinati, che saranno stabiliti nel provvedimento istitutivo, unitamente al numero dei componenti.

Per la proporzione tra componenti eletti dai magistrati ed eletti dal Parlamento e per la presidenza, si osservano le norme dell'articolo precedente.

Art. 25.

Rinnovo delle commissioni

Le commissioni indicate negli articoli 23 e 24 sono nominate di regola all'inizio di ogni anno, tranne la commissione del regolamento di amministrazione e contabilità e la commissione per l'eliminazione e l'inserimento di atti nei fascicoli personali dei magistrati, che durano quattro anni. Sono eccettuate altresì le commissioni previste nell'art. 24, secondo comma, che durano il tempo fissato nel provvedimento che le istituisce. Entro un mese dalla scadenza, il Presidente, con le stesse modalità, provvede alla nuova costituzione delle commissioni e delle loro presidenze. Le commissioni previste dall'art. 23 e dal primo comma dell'art. 24 esercitano tuttavia le loro funzioni sino alla prima seduta delle nuove commissioni.

La composizione e la presidenza delle commissioni non possono rimanere immutate. Ogni anno i componenti di regola sono rinnovati per almeno un terzo, ma non più di due terzi.

Art. 26.

Commissione per il regolamento del Consiglio

Il Presidente, non appena insediato il nuovo Consiglio, nomina la commissione per il regolamento del Consiglio, composta di sei componenti, e tra essi nomina il presidente e il vicepresidente, secondo gli stessi criteri indicati dall'art. 23.

La commissione per il regolamento del Consiglio resta in carica per tutta la durata del Consiglio.

La commissione interpreta il regolamento, quando ne sia richiesta dal Presidente, dal Vicepresidente, dal comitato di presidenza o dal Consiglio; elabora proposte di modificazione del regolamento e le sottopone al Consiglio; riferisce al Consiglio sulle proposte di modificazione del regolamento che siano presentate da qualsiasi componente del Consiglio al comitato di presidenza, che ne informa il Consiglio.

Art. 27.

Assegnazione delle pratiche alle commissioni

Il comitato di presidenza riceve le richieste, i ricorsi, i rapporti e gli esposti, che siano indirizzati al Consiglio e li trasmette alla commissione competente, o in caso di competenza di due commissioni per la medesima pratica o per pratiche connesse a tali commissioni congiunte.

Il presidente di ogni commissione assegna ogni pratica a un relatore tra i componenti la commissione, tranne quelle sulle quali ritenga di riferire egli stesso, la fa iscrivere nel registro della commissione, con indicazione del relatore, e all'ordine del giorno della commissione.

Degli esposti anonimi e delle richieste del tutto estranee alla competenza del Consiglio, il presidente della commissione propone alla commissione di richiedere al Consiglio la archiviazione, ovvero la trasmissione al Ministro o all'autorità giudiziaria competente, se si tratti di questione di loro competenza e risulti che non ne siano già stati informati. Se si tratti di questione di competenza di altra commissione, il presidente ne propone la trasmissione ad essa; se l'altra commissione sollevi questione di competenza, decide il comitato di presidenza.

Se due o più pratiche assegnate a diverse commissioni riguardano la medesima persona o appaiono comunque connesse e già non siano state rimesse alle commissioni congiunte a norma del primo comma, le commissioni che ne sono investite possono chiedere al comitato di presidenza di procedere in comune all'esame degli atti e alla formulazione delle proposte. In tal caso le commissioni riunite sono presiedute dal presidente più anziano di età di una di esse.

Art. 28.

Registro delle commissioni

La segreteria di ogni commissione tiene un registro ove le pratiche, ad essa assegnate, sono iscritte nell'ordine nel quale pervengono.

Per ciascuna pratica sono indicati la data di iscrizione, il nome del relatore e la data di assegnazione, la data della seduta nella quale sia stata presa in esame e le decisioni in essa adottate in proposito, gli eventuali incompetenti istruttori disposti ed espletati, la data di ciascuna seduta nella quale se ne sia discusso e le conclusioni infine deliberate.

Art. 29.

Ordine del giorno delle commissioni

La segreteria di ogni commissione, nella settimana precedente le riunioni della commissione, ne forma l'ordine del giorno settimanale nel quale, secondo le disposizioni del presidente della commissione, sono iscritte in ordine cronologico le pratiche che debbano essere esaminate. In una seconda parte sono iscritte le pratiche che debbano essere riportate in commissione, dovendosi deliberare sugli incompetenti istruttori che siano stati disposti.

Almeno tre giorni prima della successiva riunione della commissione, l'ordine del giorno è comunicato al comitato di presidenza, ai componenti la commissione e a tutti gli altri componenti del Consiglio.

Art. 30.

Sedute delle commissioni

Le commissioni formate da non meno di sei componenti deliberano validamente con la presenza della maggioranza dei componenti. Le commissioni formate da tre deliberano con la partecipazione di tutti i componenti; in caso di impedimento di uno di essi, il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio nomina un supplente a sostituirlo. Il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio, può, altresì, nominare un supplente per qualsiasi altra commissione quando un suo componente sia temporaneamente impedito; il numero dei supplenti non può essere superiore alla metà dei componenti la commissione.

Il presidente della commissione ne convoca le sedute e le presiede. In caso di sua assenza, la presiede il vicepresidente, o, se anche questi sia assente, il componente più anziano per età.

In caso di prolungato impedimento del presidente della commissione, il suo vicepresidente provvede agli altri atti di competenza del presidente, per sua delega, o per disposizione del Vicepresidente del Consiglio.

Art. 31.

Ordine dell'esame delle pratiche

Le pratiche elencate nell'ordine del giorno della commissione sono esaminate, di regola, secondo l'ordine cronologico. Se non vi siano obiezioni, si può derogare a tale ordine.

Ogni componente la commissione può chiedere preventivamente al presidente della commissione che sia fissata la data della seduta, indipendentemente dall'ordine predetto, per la trattazione di una pratica determinata; oppure, quando essa venga in discussione, può chiederne il rinvio a data determinata. In ogni caso la data fissata non può eccedere i venti giorni.

Se il Presidente o il Vicepresidente del Consiglio, il comitato di presidenza o il presidente della commissione ritengano l'urgenza di una pratica, essa è fissata per la prima seduta successiva alla sua assegnazione. Di ciò è dato avviso, almeno un giorno prima, ai componenti della commissione e agli altri componenti del Consiglio.

La commissione può procedere altresì alla discussione di pratica assegnatale, non ancora iscritta al suo ordine del giorno, se la ritenga urgente, ma non può su di essa deliberare se non siano presenti tutti i suoi componenti o se uno di essi si opponga; in questi casi il rinvio non potrà di regola eccedere i due giorni.

Il Consiglio, ove ritenga l'assoluta urgenza di una pratica, può richiederne alla commissione competente l'esame immediato.

Art. 32.

Verbale delle sedute

Delle sedute delle commissioni è redatto verbale, contenente l'elenco delle pratiche esaminate, le deliberazioni per ciascuna adottate, le relative motivazioni sommarie, le opinioni espresse dai componenti che ne facciano richiesta.

Il verbale è steso dal segretario, ne è data lettura alla commissione, che l'approva, previa delibera sulle correzioni che vengano eventualmente proposte ed è firmato dal presidente e dal segretario della seduta.

Art. 33.

Esame degli atti

Ciascun componente della commissione ha facoltà di richiedere, per esaminarli nel proprio ufficio, il registro della commissione e tutti gli atti relativi a ogni pratica che vi sia iscritta, nonché di avere copia dei verbali delle sedute della commissione stessa.

Ogni componente del Consiglio ha facoltà di prendere visione del registro di ogni commissione, degli atti relativi, e, in riferimento alle pratiche pendenti, dei fascicoli personali dei magistrati. Per prendere visione dei fascicoli personali dei magistrati, in ogni altro caso, e per avere copia dei verbali delle sedute delle commissioni di cui non facciano parte, i componenti del Consiglio ne devono fare richiesta scritta al comitato di presidenza, indicandone i motivi.

Art. 34.

Partecipazione alle sedute delle commissioni

Ogni componente del Consiglio ha facoltà di intervenire alle sedute di ogni commissione e di partecipare alla discussione, senza peraltro prendere parte alle votazioni.

A tal fine, ogni componente del Consiglio può comunicare al presidente di una commissione di volervi intervenire quando vi si tratti una determinata pratica, chiedendo pertanto che gliene sia comunicata la data. Il presidente della commissione dà comunicazione della data da lui fissata al richiedente e ai componenti della commissione.

Art. 35.

Incombenti istruttori

Quando una commissione lo ritenga necessario per istruire convenientemente una pratica che le sia stata assegnata, può chiedere informazioni e chiarimenti al consiglio giudiziario, al presidente o al procuratore generale della corte di appello, al presidente o al procuratore della Repubblica del tribunale, al dirigente la pretura e al magistrato interessato. Il presidente della commissione provvede alle comunicazioni conseguenti.

Se la commissione ritenga necessario invitare a presentarsi alla commissione stessa per esserne sentiti i dirigenti degli uffici giudiziari sopraindicati, il magistrato interessato o altri magistrati, o inviare sul posto uno o più suoi componenti per indagini, oppure richiederne l'ispettorato presso il Ministero per la grazia e giustizia, ne dà comunicazione al comitato di presidenza, che, se non ritenga di disporre in conformità, sottopone la questione al Consiglio.

Art. 36.

Deliberazioni delle commissioni

Esaurito l'esame di ciascuna pratica e l'espletamento degli incombenzi istruttori eventualmente disposti, la commissione delibera le proposte che intenda sottoporre al Consiglio, designando fra i suoi componenti il relatore, se non ritenga di confermare quello che ha riferito alla commissione; il Presidente ne dà comunicazione al Vicepresidente del Consiglio, chiedendone l'inserzione all'ordine del giorno del Consiglio.

La relazione al Consiglio informa dei punti di vista espressi durante la discussione, anche se disattesi dalla maggioranza, delle proposte fatte, delle votazioni effettuate.

Se la commissione abbia deliberato di presentare relazione scritta o ne sia stata richiesta dal comitato di presidenza o dal Consiglio, essa è sottoposta all'approvazione della commissione e quindi trasmessa al Vicepresidente del Consiglio, che ne dispone la comunicazione in copia integrale a tutti i componenti in allegato all'ordine del giorno della seduta cui è iscritta.

Capo IV**RIUNIONI DEL CONSIGLIO**

Art. 37.

Sedute del Consiglio

Il Consiglio delibera validamente con la partecipazione di almeno ventuno componenti, dei quali quattordici magistrati e sette eletti dal Parlamento. Le deliberazioni

sono approvate se ottengono la maggioranza dei voti validi espressi a norma dell'art. 18. A parità di voti prevale il voto del Presidente della seduta.

Le sedute sono presiedute dal Presidente, o, in sua assenza, dal Vicepresidente, o, se anche questi non possa essere presente, dal componente indicato dall'art. 5.

Il Presidente della seduta assicura l'applicazione del regolamento; in caso di dubbio può interpellare la commissione per il regolamento del Consiglio.

Delle sedute è redatto verbale contenente le deliberazioni, le motivazioni addotte, il riassunto della discussione, le opinioni dei dissenzienti, le proposte che siano state disattese e le votazioni. Il verbale è steso dalla segreteria, ne è data lettura al Consiglio, che l'approva, previa delibera sulle correzioni che vengano eventualmente proposte ed è firmato dal Presidente e dal segretario della seduta.

Non è consentita la registrazione delle sedute, salvo diversa deliberazione del Consiglio per tutta o parte di una determinata seduta.

Art. 38.

Formazione dell'ordine del giorno

L'ordine del giorno di ciascuna seduta è predisposto dal Vicepresidente, e, previo assenso del Presidente, è comunicato a tutti i componenti e al Ministro almeno cinque giorni prima, insieme alla convocazione del Consiglio.

In casi di urgenza, la convocazione, l'ordine del giorno o aggiunte all'ordine del giorno possono essere comunicati successivamente, ma almeno un giorno prima.

All'inizio di ciascuna seduta, in caso di particolare urgenza, su proposta di ciascuno dei componenti, il Consiglio può deliberare di aggiungere all'ordine del giorno della seduta stessi altri argomenti. Se però un componente ne faccia richiesta, l'argomento è rinviato alla seduta successiva, o ad altra che sia deliberata dal Consiglio.

Art. 39.

Richiesta di inserzione all'ordine del giorno e di convocazione

Ciascuno dei componenti del Consiglio può chiedere al Vicepresidente che un determinato argomento sia posto all'ordine del giorno. Se il Vicepresidente, sentito il comitato di presidenza, non ritenga di accogliere la richiesta, ne informa nella successiva riunione il Consiglio che delibera in proposito e, se accogla la richiesta, fissa la data della discussione. Quando la richiesta sia sottoscritta da almeno un quarto dei componenti del Consiglio, il Vicepresidente fissa la data della discussione non oltre quindici giorni.

Se almeno un quarto dei componenti ne faccia richiesta, per discutere argomento specificato, il Consiglio deve essere convocato entro quindici giorni.

Art. 40.

Ordine delle deliberazioni

Nel corso della seduta, ogni punto all'ordine del giorno è distintamente esaminato, secondo l'ordine di iscrizione, e non si passa al successivo se sul precedente non si sia deliberato.

Se non vi sia opposizione, il Presidente della seduta può modificare la successione dei punti da considerare e riunire la discussione di punti connessi. Se vi sia opposizione o se la proposta di un componente non sia

fatta propria dal Presidente, il Consiglio delibera, a maggioranza, sull'ordine dei lavori. Se sorga discussione il Presidente può limitarla a un oratore per ognuna delle tesi in contrasto e per non più di cinque minuti ciascuno. Egualmente si procede per le modificazioni proposte all'ordine del giorno preventivamente comunicato.

Art. 41.

Relazione delle commissioni

Su ogni punto iscritto all'ordine del giorno, la discussione è aperta di regola dal relatore a nome della commissione ed è conclusa con la votazione della proposta che il relatore presenta a nome della commissione.

Se una delibera concerne più persone, e un componente ne faccia richiesta, si procede a votazione separata per ciascuna persona.

Art. 42.

Discussione

Sull'ordine del giorno e sull'ordine dei lavori può prendere la parola solo chi voglia fare una proposta di modificazione, e uno dei componenti che a tale proposta si opponga, per non più di cinque minuti ciascuno. Per una proposta di rinvio, per la questione pregiudiziale o quella sospensiva, il proponente ha diritto di prendere la parola per non più di dieci minuti, in ogni momento della discussione. Su tali questioni ogni altro componente può prendere la parola per non più di cinque minuti. La questione è quindi immediatamente decisa, prima che si prosegua nello svolgimento dell'ordine del giorno.

Nella discussione di merito su ciascun punto all'ordine del giorno ogni componente può prendere la parola, secondo l'ordine d'iscrizione, per non più di quindici minuti. Se chiedi di prenderla nuovamente, potrà farlo per non più di cinque minuti, dopo che gli altri componenti, che lo abbiano richiesto, abbiano parlato. Il Presidente può concedere la parola in ogni momento, per non più di cinque minuti, al componente che la domandi per fornire o per chiedere chiarimenti su specifica questione trattata.

Per fatto personale, ogni componente può chiedere la parola per non più di cinque minuti. A egual tempo hanno diritto gli altri componenti che siano chiamati in causa, per fornire chiarimenti. E' in facoltà del Presidente della seduta dare la parola per fatto personale subito o in fine seduta.

Ogni componente, se già non lo abbia fatto nella discussione, può chiedere la parola per illustrare sue proposte ed emendamenti, per non più di dieci minuti. Può fare dichiarazioni di voto per non più di cinque minuti.

Art. 43.

Convocazione successiva

Al termine di ogni seduta, indipendentemente dal procedimento normale di convocazione da parte del Presidente del Consiglio, o, in sua vece, dal Vicepresidente, il Consiglio può deliberare, a maggioranza, la data della sua successiva convocazione e l'ordine del giorno di tale seduta.

Una volta decisa la convocazione, è in facoltà del Presidente e del Vicepresidente aggiungere all'ordine del giorno altri punti dopo quelli stabiliti, dandone comunicazione nei termini previsti dall'art. 38.

Art. 44.

Attuazione delle deliberazioni del Consiglio

Il comitato di presidenza e, per quanto occorra, il Vicepresidente assicurano l'attuazione delle deliberazioni del Consiglio. Se sorgano difficoltà o fatti nuovi, ne riferiscono immediatamente al Consiglio perchè adotti i necessari provvedimenti.

Art. 45.

Norme transitorie e di attuazione

Sino all'insediamento del Consiglio eletto a norma della legge 22 dicembre 1975, n. 695, il Consiglio delibera validamente con la partecipazione di almeno quindici componenti, dei quali dieci magistrati.

Per le vacanze pubblicate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento si osservano le modalità ed i termini allora seguiti.

Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* del relativo decreto del Presidente del Consiglio superiore della magistratura. Esso sostituisce il regolamento di cui al suo decreto 25 novembre 1959, e successive modificazioni, che sono abrogati.

Roma, addì 26 marzo 1976

Il Presidente: LEONE

(3792)

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURASeduta del 23 marzo 1976 - ore 18

L'anno millenovecentosettantasei il giorno 23 marzo in Roma, Piazza dell'Indipendenza n. 6, si è riunito il Consiglio Superiore della Magistratura.

Sono presenti:

VICE PRESIDENTE

Avv.Prof. Giacinto

BOSCO

COMPONENTI DI DIRITTO

Dott. Mario

STELLA RICHTER

Dott. Giovanni

COLLI

COMPONENTI ELETTI DAI MAGISTRATI

Dott. Nicola

RESTAINO

Dott. Guido

CONTE

Dott. Attilio

ROSSI

Dott. Ermando

SPEZIALE

Dott. Francesco

GRECO

Dott. Renzo

ALESSANDRI

Dott. Antonio

BUONO

Dott. Elio

SIMONETTI

Dott. Domenico

PONE

Dott. Giuseppe

GRECHI

Dott. Gelsomino

CORNETTA

COMPONENTI ELETTI DAL PARLAMENTO

Avv.Prof. Nicola

CARULLI

Avv.Prof. Giuseppe

FERRARI

Avv. Giovanni

DI BENEDETTO

Avv. Lucio Mario

LUZZATTO

Prof. Marcello

CAPURSO

Avv. Gianfranco

MARIS

S E G R E T A R I

Dott. Arnaldo

VENDITTI

Dott. Vittorio

ROMEO

Dott. Salvatore

PASTORE

Dott. Guido

CUCCO

Dott. Edeo

DE VINCENTIIS

Dott. Paolo Maria

TONINI

Sono assenti giustificati il Dott. Giulio GAVOTTI, il Dott. Giovanni Silvio COCO e il Dott. Mario DELLA PORTA.

"OMNISIS,,

Egli successivamente dichiara che è all'ordine del giorno del Consiglio l'esame dello schema di Regolamento interno e dà, quindi, la parola al Presidente della Commissione, avv. LUZZATTO, il quale precisa che, dopo l'approvazione degli articoli da parte del Consiglio, la Commissione ha proceduto ad un riesame formale del testo, in conformità all'incarico espressamente ricevuto dallo stesso Consiglio.

L'avv. LUZZATTO riferisce, inoltre, che dopo l'approvazione di tutti gli articoli, è pervenuta al Consiglio la nota in data 12 marzo 1976 con la quale il Ministro di Grazia e Giustizia ha osservato, in merito all'art. 16, che la doppia pub-

blicazione delle sedi vacanti, a causa della diversità dei termini e dei tempi di pubblicazione e di ricezione da parte degli uffici giudiziari, può creare un contenzioso giurisdizionale, stante il disposto dell'art. 192 dell'ordinamento giudiziario, ed ha suggerito di precisare che la pubblicazione del Notiziario del Consiglio è finalizzata ad una più capillare e personalizzata diffusione delle notizie delle vacanze, senza che da essa discendano conseguenze giuridiche.

L'avv. LUZZATTO fa presente che la Commissione ha ritenuto di accogliere l'osservazione ed ha proposto, più semplicemente, di eliminare ogni riferimento al termine di trenta giorni dalla data di pubblicazione del Notiziario del Consiglio.

D'altra parte, continua l'avv. LUZZATTO, il comma b) dello stesso art. 16 fa riferimento ai "criteri fissati con risoluzione del Consiglio", il quale, pertanto, potrà regolamentare la materia nel modo che riterrà più congruo, impartendo a mezzo di circolari le opportune disposizioni.

La Commissione, precisa l'avv. LUZZATTO, ha proposto di modificare la parte iniziale del comma b) dell'art. 16 nel modo seguente: "La Commissione, trascorsi dieci giorni dalla pubblicazione del Bollettino Ufficiale del Ministero di Grazia e Giustizia recante l'avviso della vacanza, provvede.....".

Il Consiglio approva la proposta.

Il PRESIDENTE a questo punto invita la Terza Commissione a predisporre, fin da ora, in attesa dell'entrata in vigore del nuovo regolamento, il testo della circolare alla quale ha fatto cenno l'avv. LUZZATTO, da inviare, previa approvazione del Consiglio, a tutti gli uffici giudiziari.

L'avv. LUZZATTO comunica, inoltre, che la Commissione ha proposto il seguente testo dell'art. 45, contenente norme transitorie e di attuazione: "Sino all'insediamento del Consiglio

eletto a norma della legge 22 dicembre 1975 n. 695 il Consiglio delibera validamente con la partecipazione di almeno 15 componenti, dei quali 10 magistrati.

Per le vacanze pubblicate anteriormente all'entrata in vigore del presente regolamento si osservano le modalità ed i termini allora seguiti.

Il presente regolamento entra in vigore quindici giorni dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale del relativo decreto del Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura. Esso sostituisce il regolamento di cui al suo decreto 25 novembre 1959 e successive modificazioni, che sono abrogati".

Il Consiglio approva la proposta.

Ultimata la discussione, il Presidente mette in votazione l'intero testo del nuovo Regolamento interno, che il Consiglio approva all'unanimità e che viene allegato al presente verbale sotto la lettera "A".

ROMA 1975

I N D I C E

CAPO I - COSTITUZIONE DEL CONSIGLIO

- Art. 1. - Insediamento del Consiglio
2. - Verifica delle elezioni del Consiglio
3. - Elezione del Vicepresidente
4. - Presidenza
5. - Supplenza del Vicepresidente nella presidenza delle sedute del Consiglio
6. - Comitato di Presidenza
7. - Verifica successiva per situazioni sopravvenute
8. - Posizione dei componenti del Consiglio

CAPO II - ATTIVITA' DEL CONSIGLIO

- Art. 9. - Atti del Consiglio
10. - Proposte e pareri
11. - Risoluzioni
12. - Pubblicità degli atti del Consiglio
13. - Notiziario del Consiglio
14. - Direttive alle Commissioni
15. - Procedura per la nomina a uffici direttivi
16. - Procedura per i trasferimenti e le assegnazioni di sedi
17. - Procedura per le assegnazioni e i trasferimenti d'ufficio
18. - Votazioni
19. - Ordine delle votazioni
20. - Comunicazioni ai titolari dell'azione disciplinare
21. - Relazione sullo stato dell'Amministrazione della Giustizia
22. - Incontri e seminari di studio, tirocinio degli uditori

CAPO III - COMMISSIONI

- Art. 23. - Costituzione delle Commissioni permanenti
- 24. - Costituzione delle Commissioni speciali
- 25. - Rinnovo delle Commissioni
- 26. - Commissione per il regolamento del Consiglio
- 27. - Assegnazione delle pratiche alle Commissioni
- 28. - Registro delle Commissioni
- 29. - Ordine del giorno delle Commissioni
- 30. - Sedute delle Commissioni
- 31. - Ordine dell'esame delle pratiche
- 32. - Verbale delle sedute
- 33. - Esame degli atti
- 34. - Partecipazione alle sedute delle Commissioni
- 35. - Incombenti istruttori
- 36. - Deliberazioni delle Commissioni

CAPO IV - RIUNIONI DEL CONSIGLIO

- Art. 37. - Sedute del Consiglio
- 38. - Formazione dell'Ordine del giorno
- 39. - Richiesta di inserzione all'Ordine del giorno e di convocazione
- 40. - Ordine delle deliberazioni
- 41. - Relazione delle Commissioni
- 42. - Discussione
- 43. - Convocazione successiva
- 44. - Attuazione delle deliberazioni del Consiglio
- 45. - Norme transitorie e di attuazione.

Regolamento interno

C A P O I

Costituzione del Consiglio

Art. 1

Insedimento del Consiglio

Il Presidente del Consiglio Superiore convoca il Consiglio per la seduta di insediamento, che ha luogo nel giorno da lui fissato, sotto la sua presidenza.

Nella stessa seduta il Presidente nomina una Commissione composta di tre membri, un magistrato di Cassazione, uno di merito e uno eletto dal Parlamento, designandone il Presidente, e fissa la data della successiva seduta nella quale questa Commissione riferirà sulla verifica della elezione dei componenti del Consiglio.

Art. 2

Verifica delle elezioni del Consiglio

La Commissione indicata nell'art. 1 riferisce al Consiglio sulla verifica dei titoli dei componenti eletti dai magistrati, dei requisiti di eleggibilità dei componenti eletti dal Parlamento, delle eventuali incompatibilità

da rimuovere nei termini stabiliti dalla legge, nonchè sui ricorsi pro-
posti avverso le operazioni per l'elezione dei componenti eletti dai
magistrati.

Il Consiglio decide sulle proposte della Commissione.

Art. 3

Elezione del Vicepresidente

Subito dopo aver compiuto la verifica prevista dall'articolo pre-
cedente il Consiglio, nella stessa seduta, procede a scrutinio segreto
all'elezione del Vicepresidente tra i componenti eletti dal Parlamento.

Ciascuno dei componenti scrive sulla scheda un nome. E' proclama-
to eletto colui che abbia raccolto i voti della maggioranza assoluta dei
componenti il Consiglio. Se nessuno raggiunge tale maggioranza, si proce-
de immediatamente a seconda votazione e, se necessario, a terza votazio-
ne, nella quale è proclamato eletto colui che abbia raccolto il maggior
numero di voti. In caso di parità di voti nella terza votazione, si pro-
cede a votazione di ballottaggio tra i componenti che abbiano riportato
il maggior numero di voti, ed è proclamato eletto chi abbia riportato
maggior numero di voti, e, in caso di parità anche in questa votazione,
il più anziano di età.

Art. 4

Presidenza

Il Presidente del Consiglio ne convoca e ne presiede le sedute ed
esercita ogni altra funzione prevista dalla legge e dal regolamento.

Il Vicepresidente del Consiglio sostituisce il Presidente in caso
di assenza o di impedimento, ed esercita le funzioni previste dalla leg-
ge e dal regolamento e quelle delegategli dal Presidente, che può dean-
dargli anche la convocazione delle sedute.

Art. 5

Supplenza del Vicepresidente nella presidenza delle sedute del Consiglio

Qualora, nel corso di una seduta del Consiglio cui non sia presente il Presidente, il Vicepresidente se ne allontani temporaneamente e ritenga che la seduta debba proseguire, la presidenza della seduta, per la durata della sua assenza, è assunta dal componente eletto dal Parlamento più anziano per data di elezione, e, a parità di data, per voti riportati e, a parità anche di voti, dal più anziano di età.

Il predetto componente assume la presidenza anche all'inizio della seduta in caso di assenza o di impedimento del Presidente e del Vicepresidente, qualora, dopo la convocazione della seduta, ne sia pervenuta comunicazione alla Segreteria del Consiglio da parte degli stessi.

Art. 6

Comitato di Presidenza

Il Comitato di Presidenza delibera validamente con la presenza del Vicepresidente e di almeno un componente. In caso di impossibilità di sua convocazione, provvede per gli affari di ordinaria amministrazione, il Vicepresidente, sentiti i due Presidenti magistrati, più anziani in ruolo, delle Commissioni permanenti.

Delle riunioni del Comitato di Presidenza il Capo della Segreteria, che vi assiste, redige processo verbale, del quale ogni componente del Consiglio può prendere visione. Delle più rilevanti determinazioni il Vicepresidente informa il Consiglio nella sua successiva riunione.

Il Vicepresidente regola, in conformità delle deliberazioni del Comitato di Presidenza, le funzioni della Segreteria.

Art. 7

Verifica successiva per situazioni sopravvenute

Se, dopo la verifica effettuata a norma dell'art. 2, si debba provvedere alla sostituzione di componenti del Consiglio venuti a cessare per